Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 4 aprile 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze): via del Tritone n. 61/A-61/B, in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1958, n. 1293.
Esecuzione degli Atti adottati a Ottawa il 3 ottobre 1957 dal XIV Congresso dell'Unione postale universale. Pag. 1182

1959

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1959, n. 109.
Estinzione e devoluzione del patrimonio della Fondazione « Maresciallo Rodolfo Graziani », con sede in Roma presso la Casa Madre dei mutilati . . . . . . Pag. 1183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1959, n. 110.
Autorizzazione alla Fondazione « Campari », con sede in Milano, ad accettare una donazione . . . . Pag. 1183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1959, n. 111.
Autorizzazione alla Società di mutuo soccorso degli operai ed agricoltori, con sede in Villanova Mondovì (Cuneo), ad acquistare alcuni immobili . . . . Pag. 1183

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1959.
Costituzione delle Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 1959-1960 . . . . Pag. 1183

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1959.
Modifiche alla ripartizione territoriale della sezione del Piemonte dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione . . . . Pag. 1184

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1959.
Consolidamento dell'abitato di Monasterace, in provincia di Reggio Calabria, a' termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177 . . . . Pag. 1184

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1959.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Casaletto Ceredano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Casaletto Ceredano (Cremona) . . . . Pag. 1185

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 776 del 27 marzo 1959. Cassa di conguaglio per le spese di trasporto dello zucchero a destino. (Cassa conguaglio trasporti zucchero) . . . . Pag. 1185

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Sant'Ilario dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957. Pag. 1186
Autorizzazione al comune di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 . . . Pag. 1186

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Belviso Caronella », con sede nel comune di Tresenda di Teglio (Sondrio), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente . . . . Pag. 1186
Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Vasi Provaglia e Castellar », con sede nel comune di Verolavecchia (Brescia), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente . . . . Pag. 1186
Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario e di scolo della valle del Supellone, con sede nel comune di Verrua Po (Pavia), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente . . . . Pag. 1186
Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Outrefer », con sede nel comune di Donnaz (Aosta), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente . Pag. 1186

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Determinazione di interessi relativi ad indennità per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . . . Pag. 1186

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1188

Ministero dei lavori pubblici:
Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due zone di terreno, in sinistra del torrente Armo, in comune censuario di Gallina (Reggio Calabria) . . Pag. 1188
Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del fiume Tronto, in comune di Spinetoli (Ascoli Piceno) . . . . Pag. 1188
Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due zone di terreno, sede del vecchio alveo del fiume Livenza, in comune di Motta di Livenza (Treviso) . Pag. 1188
Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale, in destra del torrente Surdo, in comune di Rende (Cosenza) . . . . Pag. 1188
Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due relitti di alveo abbandonato del fiume Loncon, in comune di Pramaggiore (Venezia) Pag. 1189
Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il torrente Ferrera, in comune di Conegliano (Treviso) . . Pag. 1189
Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, sito in sponda sinistra del torrente Crevada, in comune di Conegliano (Treviso) . . . Pag. 1189

Ministero della difesa-Aeronautica: Trasferimento al patrimonio dello Stato di zone di terreno già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione del l'aeroporto di Mondovì . . . . Pag. 1189

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi del diploma di laurea. Pag. 1189

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina dei commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Casaletto Ceredano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Casaletto Ceredano (Cremona) Pag. 1189

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Concorso per titoli a centocinque posti di agente di controllo di 2ª classe nel ruolo del personale di vigilanza della carriera ausiliaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato . Pag. 1190

Ministero dell'interno:
Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Città di Castello (Perugia) . . . Pag. 1194
Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Adria (Rovigo) . . . . . . Pag. 1195

Prefettura di Teramo: Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Teramo . . . . . Pag. 1195

Prefettura di Milano: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano . . . . . . Pag. 1196

Ufficio medico provinciale di Foggia: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Foggia. Pag. 1196

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 81 DEL 4 APRILE 1959:

REGIONE SICILIANA

Leggi, decreti legislativi e regolamenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » nel 2° semestre dell'anno 1958.

(1711)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 81 DEL 4 APRILE 1959:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 28 febbraio 1959, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(1902)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1958, n. 1293.

Esecuzione degli Atti adottati a Ottawa il 3 ottobre 1957 dal XIV Congresso dell'Unione postale universale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le poste e le telecomunicazioni, per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione, a decorrere dal 1° aprile 1959, è data, ai sensi dell'art. 84 della Convenzione postale universale di Ottawa del 3 ottobre 1957, alla Convenzione stessa ed agli Accordi postali sottoelencati ai numeri da II) a IX), firmati ad Ottawa in pari data, in revisione alla Convenzione ed agli Accordi, di cui ai numeri da II) a VII) e IX), corrispondenti agli Atti firmati a Bruxelles l'11 luglio 1952, cui fu data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1953, n. 761:

I) Convenzione postale universale, Protocollo finale ed allegati - Regolamento di esecuzione ed allegati - Disposizioni concernenti la posta aerea, Protocollo finale ed allegati;
II) Accordo concernente le lettere e le scatolette con valore dichiarato e Protocollo finale, Regolamento di esecuzione ed allegati;
III) Accordo concernente i pacchi postali e Protocollo finale - Regolamento di esecuzione, Protocollo finale ed allegati;
IV) Accordo concernente i vaglia postali ed i buoni postali di viaggio - Regolamento di esecuzione ed allegati;
V) Accordo concernente i postagiro - Regolamento di esecuzione ed allegati;
VI) Accordo concernente gli invii con assegno - Regolamento di esecuzione ed allegati;
VII) Accordo concernente le riscossioni - Regolamento di esecuzione ed allegati;
VIII) Accordo concernente il servizio internazionale di risparmio - Regolamento di esecuzione ed allegati;
IX) Accordo concernente gli abbonamenti ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche - Regolamento di esecuzione ed allegati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1958

GRONCHI

FANFANI — SIMONINI — ANDREOTTI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1959
Atti del Governo, registro n. 117, *foglio n.* 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1959, n. 109.

Estinzione e devoluzione del patrimonio della Fondazione « Maresciallo Rodolfo Graziani », con sede in Roma presso la Casa Madre dei mutilati.

N. 109. Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1959, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Fondazione « Maresciallo Rodolfo Graziani » con sede in Roma presso la Casa Madre dei mutilati, viene estinta ed il suo patrimonio netto viene devoluto, in parti uguali, all'Opera nazionale per gli orfani di guerra ed all'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra.

Visto *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1959
Atti del Governo registro n. 117, *foglio n.* 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1959, n. 110.

Autorizzazione alla Fondazione « Campari », con sede in Milano, ad accettare una donazione.

N. 110. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1959, col quale sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Fondazione « Campari », con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione delle somme di L. 31.000.000 nominali in titoli dello Stato e di L. 356.210 in contanti disposta, con atto in data 13 maggio 1958, rogito notaio Piantelli del Collegio notarile di Milano n. 63708 4478 di repertorio, dai signori Campari comm. rag. Guido e Migliavacca Angela Maria in nome e per conto della Società Davide Campari Milano S.p.A., da devolversi per gli scopi e con le modalità indicate dallo statuto della Fondazione sopraindicata.

Visto *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, *foglio n.* 40 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1959, n. 111.

Autorizzazione alla Società di mutuo soccorso degli operai ed agricoltori, con sede in Villanova Mondovì (Cuneo), ad acquistare alcuni immobili.

N. 111. Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Società di mutuo soccorso degli operai ed agricoltori, con sede in Villanova Mondovì (Cuneo), viene autorizzata ad acquistare una porzione di frutteto, un rudero di fabbricato ed un angolo di corte così distinti: catasto terreni: XXXI-348/B, frutteto di are 6,917 - XXI-353 - fabbricato rurale di are 00,11 - catasto fabbricati XXXI-346/e - corte mq. 1, senza reddito, adiacenti al fabbricato adibito a propria sede sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, *foglio n.* 41. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1959.

Costituzione delle Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 1959-1960.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1957, registro n. 4, foglio n. 389, con cui venivano costituite le Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni, nelle sedi delle stazioni radio trasmittenti, per il biennio 1957 58;

Considerata la necessità di assicurare il funzionamento di dette Commissioni e di sostituire alcuni componenti non più presenti in sede per varie cause;

Viste le designazioni dei componenti artisti fatte dai sindaci delle sedi su menzionate;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art. 1.

Per il biennio 1959 60 le Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi sotto indicate, saranno costituite dai seguenti componenti:

Bari:

Cotone ing. Giovanni, direttore Circolo costruzioni TT. e TT., presidente;
Balice prof. Onofrio, membro-artista;
Palmiotti don Antonio, radioutente-membro.

Bologna:

Trevisan ing. Bruno, direttore Circolo costruzioni TT. e TT., presidente;
Fanti Guido, membro artista;
Rimini prof. Cesare, radioutente-membro.

Bolzano:

Boni geom. Fernando, direttore Circolo costruzioni TT. e TT., presidente;
Piamonte dott. Guido, membro-artista;
Romanelli prof. Vittorio, radioutente-membro.

Cagliari:

Milella dott. Giuseppe, direttore reggente Circolo costruzioni TT. e TT., presidente;
Ferrari prof. Dario, membro-artista;
Fulvio ing. Edmondo, radioutente-membro.

Catania:

De Levis ing. Carlo Maria, ispettore principale tecnico A.S.S.T., presidente;
Lo Presti Salvatore, radioutente-membro.

Firenze:

Cocuzza ing. Luigi, direttore Circolo costruzioni TT. e TT., presidente;
Lisi Nicola, membro-utente;
Dainelli cav. Raffaele, radioutente-membro.

Genova:

Ciaramella ing. Aurelio, direttore Circolo costruzioni TT. e TT., presidente;
They maestro Alfredo, membro-artista;
De Negri Teofilo Ossian, radioutente membro.

Milano:

Dani ing. Antonio, capo Ispettorato A.S.S.T., presidente;

Gotta ing. Elio, radioutente-membro.

Napoli:

Lamberti ing. Ernesto, direttore Circolo costruzioni TT. e TT., presidente;

Rispoli avv. Tullio, membro-artista;

Riccio ing. Raffaele, radioutente-membro.

Palermo:

Gazzè ing. Corrado, direttore Circolo costruzioni TT. e TT., presidente;

Ziino prof. Ottavio, radioutente-membro.

Roma:

Sabbatini dott. Alfredo, ispettore generale tecnico PP. TT., presidente;

Mucci avv. Emidio, radioutente-membro.

Torino:

Gelmi ing. Giuseppe, direttore Circolo costruzioni TT. e TT., presidente;

Rocca maestro Ludovico, membro-artista;

Soldi prof. Mario, radioutente-membro.

Venezia:

Simonetti ing. Erminio, direttore Circolo costruzioni TT. e TT., presidente;

Bianchi maestro Gabriele, membro-artista;

Lecco Ferdinando, radioutente-membro.

Art. 2.

Con decreto successivo saranno designati i membri-artisti per le sedi di Catania, Milano, Palermo e Roma.

Art. 3.

L'Ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni rilascerà ai componenti le Commissioni di cui al presente decreto le licenze di servizio previste dallo art. 7 del regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1959

Il Ministro: SIMONINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1959
Registro n. 11, foglio n. 227

(1824)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1959.

Modifiche alla ripartizione territoriale della sezione del Piemonte dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 29 dello statuto dell'Associazione, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione, relativa a modifiche da apportare nell'ordinamento della sezione del Piemonte per un più agevole e spedito funzionamento dei servizi della Associazione stessa, giusta verbale della riunione del 4 dicembre 1958;

Decretano:

Articolo unico.

E' approvata la seguente deliberazione, adottata il 4 dicembre 1958, dal Consiglio di amministrazione della Associazione nazionale per il controllo della combustione, concernente modifiche alla ripartizione territoriale della sezione del Piemonte:

1. — La sottosezione, con sede in Biella, comprende la provincia di Vercelli ed i sottoelencati Comuni della provincia di Novara ubicati intorno al lago di Orta ad ovest della linea di spartiacque che divide tale lago dal lago Maggiore:

Valstrona, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Omegna, Nonio, Cesara, Armeno, Miasino, Ameno, Pella, Madonna del Sasso, Invorio, Gozzano, Pogno, Soriso, Cargallo, Gattico, Bergomanero, Boca, Grignasco, Cureggio, Cavallilio, Prato Sesia, Fontaneto d'Agogna, Romagnano Sesia, Cressa, Cavaglio d'Agogna, Ghemme, Cavaglietto, Sizzano, Fara Novarese, Carpignano Sesia, Bolzano Novarese, Briga Novarese, Maggiora, Orta, Pettenasco, San Maurizio d'Opaglio;

2. — La sottosezione con sede in Novara comprende la Provincia omonima, esclusi i Comuni della provincia di Novara di cui al punto 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1959

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per l'industria e commercio
Bo

(1812)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1959.

Consolidamento dell'abitato di Monasterace, in provincia di Reggio Calabria, a' termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di Monasterace, in provincia di Reggio Calabria, minacciato da movimento franoso;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro;

Decreta:

L'abitato di Monasterace, in provincia di Reggio Calabria, è da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1959

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1959
Registro n. 11, *foglio n.* 251

(1823)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1959.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Casaletto Ceredano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Casaletto Ceredano (Cremona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n 1589;

Considerato che il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Casaletto Ceredano, Società cooperativa a responsabilità limitata con sede nel comune di Casaletto Ceredano (Cremona), con deliberazione del 26 marzo 1959 ha chiesto ai sensi dell'articolo 57 lettera *C*) del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa alla amministrazione straordinaria;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Casaletto Ceredano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Casaletto Ceredano (Cremona), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del citato testo unico e 57, lettera *C*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(1874)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 776 del 27 marzo 1959. Cassa di conguaglio per le spese di trasporto dello zucchero a destino. (Cassa conguaglio trasporti zucchero).

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 776 del 27 marzo 1959, ha adottato la seguente decisione:

CASSA DI CONGUAGLIO PER LE SPESE DI TRASPORTO DELLO ZUCCHERO A DESTINO
(Cassa conguaglio trasporti zucchero).

A parziale modifica delle disposizioni contemplate nei provvedimenti n. 345 del 17 dicembre 1952 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 1952), n. 449 del 29 ottobre 1954 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 22 novembre 1954), n 481 del 26 marzo 1955 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 30 marzo 1955), si dispone quanto segue.

1. — La condizione dell'invio a destino dello zucchero, prevista all'art. 1 del provvedimento n 449 del 29 ottobre 1954, deve intendersi, per le isole non provviste di rete ferroviaria, per merce resa al porto di sbarco.

2. — La maggiorazione sui prezzi dello zucchero, di cui al provvedimento n. 481 del 26 marzo 1955, viene fissata, a decorrere dal 1° luglio 1959, in L, 2,20 al chilo.

3 — Per il trasporto degli zuccheri greggi dagli stabilimenti produttori a quelli di raffinazione, oltre ad applicare, in ogni caso, le tariffe concessionali accordate per tali trasporti dalle Ferrovie dello Stato, o, se più favorevole, la tariffa ordinaria delle stesse Ferrovie dello Stato, il rimborso delle relative spese sarà effettuato prendendo a base il quantitativo effettivamente trasportato ridotto del 25 %.

Sono escluse dal rimborso delle spese di trasporto le spedizioni di zucchero greggio effettuate dagli stabilimenti produttori provvisti d'impianto di raffinazione.

4 — Il primo capoverso dell'art. 8 del provvedimento n. 449 del 29 ottobre 1954 viene sostituito dal seguente:

« Per le spedizioni di zucchero greggio dallo stabilimento di Bottrighe a quello di Pontelongo della Società anonima Zuccherificio e raffineria di Pontelongo, nonchè per le spedizioni di zucchero comune per le isole, esclusa la Sicilia, il rimborso delle spese di trasporto potrà essere determinato dal Comitato di gestione della Cassa conguaglio trasporti zucchero in misura forfetaria ».

5. — Per lo zucchero spedito al consumo in confezioni diverse dal sacco di juta o di carta (pacchi, astucci, scatole, ecc), i produttori continueranno, per conto della Cassa conguaglio trasporti zucchero, ad incassare la maggiorazione quale quota valevole per il conguaglio delle spese di trasporto, e ad applicare, per quanto riguarda la resa a destino, le stesse disposizioni che regolano lo zucchero in sacchi.

Tuttavia ai produttori stessi, che sono tenuti ad applicare, per lo zucchero in dette confezioni (pacchi, astucci, scatole, ecc), prezzi non superiori a quelli praticati alla data del 1° gennaio 1959, verrà riconosciuto dalla Cassa conguaglio trasporti zucchero un rimborso forfetario, per tutti i quantitativi venduti, pari alla maggiorazione applicata.

6 — L'art. 14 del provvedimento n. 345 del 17 dicembre 1952 viene sostituito dal seguente:

« I produttori, entro il giorno 30 di ogni mese, dovranno rimettere alla Cassa conguaglio trasporti zucchero, con sede in Roma, via della Scrofa n. 64, un rendiconto con allegati i documenti giustificativi delle operazioni effettuate nel mese precedente.

Detto rendiconto dovrà riferirsi:

a) alle quote incassate a titolo di maggiorazione sui prezzi dello zucchero valevole per il conguaglio delle spese di trasporto a destino del prodotto ;

b) alle spese rimborsate per i trasporti degli zuccheri destinati al consumo, sia in sacchi che in altre confezioni, comprese quelle relative ai trasporti per le isole,

c) alle spese rimborsate per i trasporti degli zuccheri greggi dagli stabilimenti produttori sprovvisti di raffineria agli stabilimenti di raffinazione, per i quali è maturato il diritto al rimborso

I produttori dovranno altresì provvedere contemporaneamente al versamento alla suddetta Cassa conguaglio dell'eventuale differenza attiva

La mancata presentazione della prescritta documentazione entro il termine di novanta giorni dalla data di esecuzione del trasporto comporta la decadenza del diritto al rimborso

Nel caso che le somme rimborsate dai produttori per conto della Cassa conguaglio, per i suddetti trasporti, risultassero superiori a quelle incassate, la Cassa stessa provvederà, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del rendiconto e della prescritta documentazione, a rimettere ai medesimi gli importi a loro credito.

7. — Salvo quanto è previsto al precedente art 2, le disposizioni di cui al presente provvedimento entrano in vigore dal 1° aprile 1959

8 — Per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, restano in vigore le disposizioni contenute nel citato provvedimento n 345 del 17 dicembre 1952 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 294 del 19 dicembre 1952), con le modifiche apportate con i successivi provvedimenti n 449 del 29 ottobre 1954 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 268 del 22 novembre 1954), n 593 dell'8 settembre 1956 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 235 del 18 settembre 1956) e n 661 del 12 luglio 1957 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 24 luglio 1957).

(1826)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Ilario dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n 6 Interno, foglio n. 336, il comune di Sant'Ilario dello Ionio (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 9 720 000, per il pareggio economico del bilancio del l'esercizio 1957.

(1828)

Autorizzazione al comune di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1959, registro n 7 Interno, foglio n 221, il comune di Alberobello (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 35 880 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1827)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Belviso Caronella », con sede nel comune di Tresenda di Teglio (Sondrio), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1959, registro n. 5, foglio n. 257, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Belviso Caronella », con sede in Tresenda di Teglio (Sondrio) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente, nelle persone dei signori:

Liscidini Antonio, presidente;

Battaglia Luigi, vice presidente;

Valli Giovanni Lione, Castellanelli Luigi, Reghenzani Pietro, Annulli Carlo e Maffenini Luigi, membri.

(1753)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Vasi Provaglia e Castellar », con sede nel comune di Verolavecchia (Brescia), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1959, registro n 5, foglio n 250, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Vasi Provaglia e Castellar » con sede nel comune di Verolavecchia (Brescia), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell Ente, nelle persone dei signori.

Provezza avv Giacomo di Brescia, Gadola ing Antonio di Pontevico, Ruggeri Giovanni di Verolanuova, Gatti Carlo di Pompiano e Bertazzoli Bortolo di Pontevico.

(1754)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario e di scolo della valle del Supellone, con sede nel comune di Verrua Po (Pavia), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1959, registro n 5, foglio n 256, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n 215, il Consorzio di miglioramento fondiario e di scolo della valle del Supellone, con sede nel comune di Verrua Po (Pavia), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell Ente, nelle persone dei signori

Colombo dott Ugo, Calvi Mario fu Alessandro e De Marini Angelo fu Antonio.

(1755)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Outrefer », con sede nel comune di Donnaz (Aosta), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1959, registro n 5, foglio n 249, su proposta del Ministro per l agricoltura e le foreste è costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Outrefer », con sede nel comune di Donnaz (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente, nelle persone dei signori:

Bordet Alessio, presidente,

Follioley Leandro, vice presidente;

Vuillermin Giuseppe Bosomin Giovanni nato il 15 maggio 1928 e Bosomin Giovanni nato il 29 luglio 1928, membri.

(1757)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Gli interessi, di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi alle indennità corrisposte per i terreni espropriati al nome delle ditte, di cui all unito elenco, in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, sono determinati negli importi indicati a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Ai sensi dell'art. 5, comma primo, della precitata legge n. 156, viene, altresì, disposta la rettifica di dati catastali errati, secondo quanto indicato nell'elenco medesimo

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Decreto Presidenziale di espropriazione				Ammontare interessi	Rettifiche di dati catastali esposti nei decreti Presidenziali di espropriazione (art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156)		
			N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Lire	Riferimenti	Errata	Corrige
	Ente Puglia e Lucania									
1	CASILLO Pasquale fu Francesco	S. Paolo Civitate	3355	18-12-52	14 s.o.1	19-1-53	556.514	Fgl 11, part. 5, classe	I	III
2	DE NORA Cosimo fu Vito . .	Matera	3027	29-11-52	9 s.o.	13-1-53	26.184	Fgl 7, part 5-e, R. D	L. 399,22	L. 1.399,22
3	DONNAPERNA Alberto fu Cesare	Tursi	3664	27-12-52	15 s.o.2	20-1-53	1.859 603	Fgl 1, part. 9, super.	Ha. 0.03.32	Ha. 0.43.32
4	FORTUNATO Leonardo fu Giuseppe	Stigliano	3665	27-12-52	15 s.o.2	20-1-53	304.212	Fgl 102, part. 21, R D. Fgl 102, part 24, classe	L. 350,85 III	L. 350,86 II
5	GRASSI Vincenzo fu Nicola . .	Nardò	3044	29-11-52	9 s.o.	13-1-53	316 211	Riepilogo: totale R D	L. 16.046,99	L. 16.697,99
6	LACAVA Maria fu Pietro . . .	Montalbano Jonico	3668	27-12-52	15 s.o.2	20-1-53	96.884	Fgl. 34, part 34, 35, 37, 40, 41	N. fgl. mappa 34	N. fgl. mappa 12
7	NOTA Vincenzo fu Nicola . .	Oliveto Lucano	1488	6-9-52	269 s.o.	20-11-52	1.003 438	Fgl 16, part 43, R. D	L. 880	L. 888
8	PARLATO Anna fu Michele . .	Lesina	4299	28-12-52	19 s.o.6	24-1-53	596.712	Fgl 6, part. 20, 24	N. fgl. mappa 6	N. fgl. mappa 9
9	PEDONE Cristina fu Luigi . .	Foggia	4276	28-12-52	19 s.o.6	24-1-53	43.809	Fgl. 63, part. 1, R. D.	L. 3.222,99	L. 3.221,99
10	RIGIRONE Alberto fu Andrea	Craco	1736	3-10-52	278 s.o.	1-12-52	929 408	Fgl. 40, part. 38, qualità	Pascolo cespugliato	Incolto produttivo
11	ROMANO Candida fu Samuele	Lucera	2197	19-11-52	295 s.o.1	20-12-52	20.154	Fgl. 8, part. 1, super.	Ha. 5.12.42	Ha. 5.15.42
12	SIMONE Francesco fu Giuseppe	Brindisi	2230	19-11-52	295 s.o.1	20-12-52	434.962	Fgl 153, part. 33, R. D.	L. 946,10	L. 946,12
13	SPAGNA Rocco fu Nicola . .	Montescaglioso	1740	3-10-52	278 s.o.	1-12-52	338.319	Fgl. 80, part 1, super Fgl 80 part 26 super. Totale superficie	Ha. 0.36.68 Ha. 0.86.88 Ha. 204.35.92	Ha. 0.38.68 Ha. 0.86.68 Ha. 204.35.72
14	TORRE Luisa fu Gioacchino .	Grottole	3299	18-12-52	13 s.o.5	17-1-53	352.551	Fgl 3, part 22, N. map	3	1
15	TORRE Salvatore fu Gioacchino	Grottole	3301	18-12-52	13 s.o.5	17-1-53	573.712	Fgl. 1, part. 12, N. map	12	2

Roma, addì 14 marzo 1959

Visto, p il Ministro SCARANTINO

(1559)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 76

Corso dei cambi del 3 aprile 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,58	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	641,65	642 —	642 —	642,375	641 —	642,12	642,30	642 —	642 —	642,25
Fr. Sv.	143,70	143,70	143,72	143,7075	143,70	143,71	143,69	143,70	143,71	143,71
Kr. D.	90,27	90,28	90,29	90,28	90,35	90,28	90,285	90,28	90,28	90,30
Kr. N.	87,22	87,24	87,24	87,25	87,20	87,23	87,2425	87,20	87,22	87,25
Kr Sv.	120,01	120 —	120 —	120,005	120 —	120,02	120,01	120 —	120 —	120 —
Fol.	164,51	164,52	164,54	164,525	164,525	164,53	164,52	164,50	164,52	164,55
Fr B.	12,41	12,425	12,425	12,4275	12,41125	12,42	12,42625	12,40	12,41	12,4225
Fr Fr.	126,59	126,57	126,60	126,60	126,55	126,59	126,595	126,60	126,59	126,60
Lst.	1747,75	1747,90	1747,90	1748 —	1747,25	1747,77	1748,10	1747,70	1747,70	1748 —
Dm. occ	148,50	148,47	148,485	148,475	148,48	148,48	148,46	148,50	148,57	148,49
Scell. Austr.	23,98	23,90	23,98	23,9825	24 —	23,98	23,9825	23,95	23,98	23,985

Media dei titoli del 3 aprile 1959

Rendita 3,50 % 1906	71,55
Id 3,50 % 1902	70,55
Id 5 % 1935	102,005
Redimibile 3,50 % 1934	90,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,65
Id. 5 % 1936	99,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,65

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,675
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,325
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,075
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 aprile 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	642,337
1 Franco svizzero	143,609
1 Corona danese	90,29
1 Corona norvegese	87,246
1 Corona svedese	120,007
1 Fiorino olandese	164,522
1 Franco belga	12,427
100 Franchi francesi	126,59
1 Lira sterlina	1748,05
1 Marco germanico	148,467
1 Scellino austriaco	23,982

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due zone di terreno, in sinistra del torrente Armo, in comune censuario di Gallina (Reggio Calabria).

Con decreto 15 dicembre 1958, n 1151, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due zone di terreno, in sinistra del torrente Armo, di mq 240, segnate nel foglio n 20, del catasto del comune censuario di Gallina (Reggio Calabria), ed indicate nella planimetria rilasciata il 15 settembre 1957, in scala 1 2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1724)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del fiume Tronto, in comune di Spinetoli (Ascoli Piceno).

Con decreto 14 luglio 1958, n 494, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d alveo del fiume Tronto, in comune di Spinetoli (Ascoli Piceno), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n 12, lotto 32, mappale 243, di Ha 0 03 00, ed indicato nella planimetria 18 ottobre 1956, in scala 1. 2000, rilasciata dall Ufficio tecnico erariale di Ascoli Piceno, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1723)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due zone di terreno, sede del vecchio alveo del fiume Livenza, in comune di Motta di Livenza (Treviso).

Con decreto 27 gennaio 1959, n 42, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due zone di terreno, sede del vecchio alveo del fiume Livenza in comune di Motta di Livenza (Treviso), segnate nel catasto dello stesso Comune, alla sezione *B* - Lorenzaga, al foglio VI, mappali 483 e 484, di complessivi mq 210, ed indicate nella planimetria 29 novembre 1958, in scala 1 2000, rilasciata dall Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1722)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale, in destra del torrente Surdo, in comune di Rende (Cosenza).

Con decreto 11 giugno 1958, n 342, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale, in destra del torrente Surdo, in comune di Rende (Cosenza), della superficie di mq. 830,57, non censito in catasto, contiguo alle particelle 112 e 113 del foglio n 48 del catasto dello stesso comune di Rende, ed indicato nella planimetria 30 giugno 1957, in scala 1 500, rilasciata dall Ufficio tecnico erariale di Cosenza e che fa parte integrante del decreto stesso.

(1725)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due relitti di alveo abbandonato del fiume Loncon, in comune di Pramaggiore (Venezia).

Con decreto 27 gennaio 1959, n. 43, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due relitti di alveo abbandonato del fiume Loncon, in comune di Pramaggiore (Venezia), segnati nel catasto dello stessi Comune al foglio XIV, mappali numeri 64½ (Ha 0 09 40) e 88½ (Ha. 0 06 20), di complessivi Ha. 0 15 60, ed indicati nella planimetria 10 dicembre 1957, in scala 1 2000, rilasciata dal l'Ufficio tecnico erariale di Venezia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1761)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il torrente Ferrera, in comune di Conegliano (Treviso).

Con decreto 4 febbraio 1959, n 108, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il torrente Ferrera, in comune di Conegliano (Treviso), segnato nel catasto dello stesso Comune alla sezione *C* (Collalbrigo), al foglio VII, mappale n 311, di Ha. 0 01 99, ed indicato nella planimetria rilasciata il 26 maggio 1958, in scala 1 2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso

(1762)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, sito in sponda sinistra del torrente Crevada, in comune di Conegliano (Treviso).

Con decreto 4 febbraio 1959, n 107, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, sito in sponda sinistra del torrente Crevada, in comune di Conegliano (Treviso), segnato nel catasto dello stesso Comune, sezione *C* (Collalbrigo), al foglio X, mappale n 161*b* di Ha 0-06 00, ed indicato nella planimetria rilasciata il 21 ottobre 1958, in scala 1.2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1763)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento al patrimonio dello Stato di zone di terreno già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione dell'aeroporto di Mondovì.

Con decreto emanato dal Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto col Ministro per le finanze in data 13 febbraio 1959, n. 460 *bis*, e registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1959 al registro n. 9 Aeronautica, foglio n. 279, sono state dismesse dal pubblico Demanio aeronautico e trasferite tra i beni patri moniali dello Stato alcune zone di terreno, già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione dell'aeroporto di Mondovì, e distinte nel catasto del comune di Mondovì, come segue:

foglio n 70, mappale principale 3-*a*, superficie da dismettere Ha 96.77 83;
foglio n. 70, mappale principale 121, superficie da dismettere Ha 8 62 96;
foglio n. 71, mappale principale 205-*a*, superficie da dismettere Ha 0 32 60;
foglio n. 72, mappale principale 222-*a*, superficie da dismettere Ha 0 14 75,
foglio n 69, mappale principale 174 *c*, superficie da dismettere Ha 0 00 38.

(1706)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi del diploma di laurea

Il dott Vico Perutelli, nato a Carrara il 16 agosto 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in materie letterarie rilasciatogli dall Istituto universitario di magistero di Genova il 30 agosto 1951, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1946-47.

Se ne da notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Istituto universitario di magistero di Genova.

(1779)

Il dott Giuseppe Martino, nato a Potenza il 27 novembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in giurisprudenza, rilasciatogli dalla Università di Napoli l'8 novembre 1948 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1945-46.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(1797)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Casaletto Ceredano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Casaletto Ceredano (Cremona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n 707,

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n 1589,

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 2 aprile 1959, che dispone, in applicazione dell'art 57 del regio-decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Casaletto Ceredano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Casaletto Ceredano (Cremona),

Dispone:

Il dott rag. Andrea Fusar Poli è nominato commissario straordinario a norma dell art 58 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n 375, e successive modificazioni, per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Casaletto Ceredano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Casaletto Ceredano (Cremona) ed i signori Luigi Agazzi, Giovanni Pozzali e Giovanni Campari sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art 58

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo 7°, capo 2°, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1959

Il Governatore. MENICHELLA

(1875)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per titoli a centocinque posti di agente di controllo di 2ª classe nel ruolo del personale di vigilanza della carriera ausiliaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose, partecipanti a pubblici concorsi e le successive modificazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visti il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ed il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recanti benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabili, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 78, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati e le successive estensioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 116, ed al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, nonchè la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, sulle agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte dei profughi dai territori di confine;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali, partecipanti a pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci e le relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 1948, n. 141;

Visti il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135 e la legge 15 luglio 1950, n. 539, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra nonchè ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato e le successive norme integrative di attuazione ed interpretazione, emanate con le leggi 5 giugno 1951, n. 376 e 4 aprile 1953, n. 240;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Viste le leggi 19 agosto 1948, n. 1180 e 24 luglio 1951, n. 660, concernenti l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 nonchè ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi e le relative norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953,

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana,

Vista la legge 10 marzo 1955, n 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici e razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n 767, concernente il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Vista la legge 11 aprile 1938, n 420, che reca norme per regolare il cumulo di stipendi e pensioni ordinarie a carico dello Stato,

Visto l'art. 14 della legge 1° aprile 1949, che stabilisce il divieto del cumulo di stipendi e pensioni ordinarie a carico dello Stato, di importo superiore alle L. 50 000,

Vista la legge 4 dicembre 1956, n 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, e la legge 18 marzo 1958, n 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme,

Vista la legge 2 aprile 1958, n 364, sull'estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche

Ritenuto che nel ruolo del personale ausiliario di vigilanza dell'Amministrazione dei monopoli di Stato risultano disponibili n 157 posti di agente di controllo di 2ª classe di cui, a' termini dell art 4 della legge 23 dicembre 1956, n 1417, sopracitata, n 52 da conferire ai salariati dell'Amministrazione stessa e n 105 ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di centocinque posti di agente di controllo di 2ª classe nel ruolo del personale di vigilanza della carriera ausiliaria dell Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato ai congedati dell Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza detto concorso sarà integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, gli aspiranti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente decreto per la presentazione delle domande, dovranno aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e possedere i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

b) età non superiore a quaranta anni compiuti, salve le elevazioni di cui all articolo seguente;

c) buona condotta,

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art 127, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Il limite di età di cui alla lettera b) del precedente art 2 è elevato fino a quarantacinque anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491 Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n 648;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n 1404

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per quelli di ruolo aggiunto.

Art 4.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla stessa Direzione generale dei monopoli di Stato, piazza Mastai n 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni sessanta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente ancorchè risultino spedite entro il termine predetto

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e nome,

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto del presente bando dovranno indicare, ai fini dell ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che dànno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro qualità di congedati dall'Arma dei carabinieri o dal Corpo della guardia di finanza;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio;

l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni,

di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Alla domanda dovrà essere allegata copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno altresì allegare alla domanda i documenti attestanti il possesso di tali tito-

li, e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti potranno inoltre allegare alla domanda i documenti attestanti i servizi civili prestati e le eventuali benemerenze civili, nonchè il titolo di studio superiore a quello minimo prescritto, di cui siano eventualmente in possesso.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'articolo 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal primo comma del precedente art 6 i seguenti documenti:

A) titolo di studio:

diplomi originali o copie notarili autentiche, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto dal precedente art 2.

Qualora il diploma di licenza non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269

Tale documento non dovrà essere prodotto da quei candidati che, ai sensi dell'ultimo comma del precedente art 5, avranno presentato, unitamente alla domanda di ammissione al concorso, un titolo di studio superiore a quello minimo prescritto,

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non aveva oltrepassato il limite massimo di età stabilito dai precedenti art 2, lett. b) e 3

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell autorità consolare, legalizzato dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate,

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l anno;

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a' termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

F) certificato generale del casellario giudiziario su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale,

G) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre,

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art 6

1) certificato di cittadinanza italiana
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici
4) certificato generale del casellario giudiziale,
5) certificato medico

Art 8

I candidati impiegati statali di ruolo anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti nel termine di cui al primo comma del precedente art 6

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata da L 200 con l indicazione dei giudizi complessivi riportati nell ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art 6,
2) titolo di studio,
3) certificato medico

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all art 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell attestato dell'autorità di pubblica sicurezza

Art 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui ai precedenti art. 5 e 6 i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100,

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle

Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidita, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948,

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal Prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica dal relativo brevetto o del documento di concessione,

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza,

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra,

r) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso, in carta bollata da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè i giudizi complessivi riportati nell ultimo quinquennio

Art 10.

La Commissione giudicatrice, da nominare con successivo decreto, determinerà preliminarmente i titoli che, in relazione alle mansioni proprie della qualifica da conferire, riterrà siano da prendersi in considerazione e fisserà i criteri per la valutazione, in base a coefficienti numerici espressi in centesimi, dei titoli medesimi nonchè della prova pratica di scrittura sotto dettato.

La valutazione complessiva dei titoli e quella della prova pratica di scrittura sotto dettato non potranno superare, rispettivamente, i 90/100 ed i 10/100

I candidati che nella valutazione dei titoli avranno riportato un coefficiente complessivo inferiore a 45/100 non saranno ammessi a sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato.

L'idoneità sarà riconosciuta ai candidati che in tale prova avranno riportato un coefficiente non inferiore a 6/100

La valutazione finale sarà data dalla somma del coefficiente complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli e del coefficiente ottenuto nella prova pratica.

Art 11.

Con successivo decreto saranno fissati la data e la sede in cui avrà luogo la prova pratica di scrittura sotto dettato.

Per lo svolgimento di detta prova si osserveranno le norme del titolo I, capo 2°, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvate con il decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati ammessi alla prova anzidetta, per sostenerla dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma del candidato, autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Con decreto Ministeriale sarà approvata tale graduatoria e, tenuto conto delle precedenze previste, a favore di speciali categorie di concorrenti, dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i vincitori del concorso, nel limite dei posti indicati nell'art. 1 del presente decreto. A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, citato nelle premesse.

Il decreto di cui al comma precedente sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; di tale pubblicazione sarà data notizia, con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla [illegible] graduatoria dei concorrenti dovranno essere inoltrati al Ministro delle finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso, di cui al comma precedente.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo al coefficiente 155 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Inoltre, ai vincitori del concorso muniti di un trattamento di pensione ordinaria a carico dello Stato di importo superiore a quello del trattamento suindicato, sarà attribuito, ai sensi dell'art. 1 della legge 11 aprile 1938, n. 420, un assegno personale annuo non utile a pensione e da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio, pari alla differenza fra i trattamenti economici anzidetti.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengono destinati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia, in 2ª classe, a prezzo ridotto per raggiungere tale sede.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1959

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1959
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 122. — MONACELLI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla:

Direzione generale dei Monopoli di Stato - Direzione centrale affari generali e personale Piazza Mastai n. 11 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. di . . .) il . . . (1) . . . . e residente in . . . (prov. . . .) via n. . chiede di esser ammesso al concorso a 105 posti di agente di controllo di 2ª classe nel ruolo del personale di vigilanza della carriera ausiliaria.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di . . (2), di non aver riportato condanne penali (3), di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e di essere in possesso della relativa licenza.

Dichiara altresì di essere congedato, con il grado di . . (4) , (5) . , in cui ha prestato servizio dal . . (6) . al (7)

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . lì 195 .

Firma . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

V.: per l'autenticità della firma del sig. . . . .
(8) . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età il candidato indichi in quale delle condizioni di cui all'art. 3 egli si trovi.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza, l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Indicare il grado rivestito al momento del congedo.

(5) Specificare se il candidato sia congedato dall'Arma dei carabinieri ovvero dal Corpo della guardia di finanza.

(6) Indicare la data di arruolamento.

(7) Indicare la data del congedo.

(8) La firma del candidato dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1420)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Città di Castello (Perugia).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 8 gennaio 1957, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Città di Castello (Perugia);

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1959, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del relativo concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Città di Castello (Perugia) nell'ordine appresso indicato:

1. Soardi dott. Mario . . . . punti 84,52 su 132
2. Gaetti dott Giuseppe . . . » 82 75 »
3 Piva dott Emilio . . . . » 79,74 »
4 Favilla Carlo . . . . . » 79,06 »
5 Di Palma dott. Leucio . . . » 74,43 »
6 Martegani dott. Aldo . . . » 73,92 »
7 Macaluso dott. Bartolomeo . . » 73 83 »
8. Messina dott Francesco . . . » 73,60 »
9 Quarato Matteo . . . . . » 73 33 »
10 Pollidori Giuseppe . . . . » 72,95 »
11 Epifani dott Francesco . . . » 72 57 »
12 Pasqualis dott Marcello . . » 72,42 »
13 Di Pilla dott Giovannangelo . . . » 71,55 »
14 De Gaetano dott. Angelo . . » 71,13 »
15 Bitetti dott Giuseppe . . . . » 70 29 »
16 Giustino Leonardo . . . . » 70,02 »
17 Di Santo dott Angelo . . . . » 70 — »
18 Pelosi dott Luigi . . . . » 69,68 »
19 Augello dott Fedele . . . . » 69 50 »
20 Rodichiero dott Rocco . . . . » 69 40 »
21 Silvano dott Guido . . . . » 69 10 »
22 Aiello dott Salvatore . . . . » 68,29 »
23 Damiani Rocco . . . . » 67,50 »
24 Sardella dott Pasquale . . » 66 73 »
25 Bonadio Giuseppe . . . . » 66,48 »
26 Costanzo dott Giuseppe . . . » 66 45 »
27 Cantanna dott Pietro . . . . » 66 29 »
28 Tusoni Romolo . . . . » 64,52 »
29 Zaffarano dott Michele . . . » 64,32 »
30 Volpe Michele . . . . . » 64 — »
31 Spezia Roberto . . . . » 63,50 »
32 Lucchese Cosimo . . . . . » 63 22 »
33 Triolo Filippo . . . . » 62,60 »
34 Galli Emilio . . . . » 62,26 »
35 Giampaoli dott. Pietro . . . . » 62,16 »
36 Salerno dott Riccardo . . . . » 61,38 »
37 Lombardi dott Antonio . . . . » 60,81 »
38 Albi Marini dott Muzio . . . . » 60 68 »
39 Pacentra Severino . . . . . » 57,09 »
40 Galli dott Pietro . . . . » 54 04 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 31 marzo 1959

Il Ministro: SEGNI

(1832)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Adria (Rovigo).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 gennaio 1958, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Adria (Rovigo),

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1959, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso,

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Adria nell'ordine appresso indicato:

1 Vercesi dott. Celestino . . . . punti 89,87 su 132
2 Piva dott. Erminio . . . . » 82,74 »
3. Tossi dott Carlo . . . . » 82,69 »
4. Giambitto dott Giuseppe . . » 76,77 »
5 Di Pilla dott. Giovannangelo . . » 75,55 »
6 Bonasia dott Michele . . . » 74,04 »
7 Di Santo dott. Angelo . . . . » 73 — »
8 Silvano dott. Guido . . . . » 72,10 »
9 Sala Tenna G Battista . . . » 72,02 . »
10 Tombari Giuseppe . . . » 71,74 »
11. Aiello dott. Salvatore . . . . » 71,29 »
12 Bolognesi Pietro . . . . . punti 71,10 su 132
13 Giustino Leonardo . . . . » 71,02 »
14 Costanzo dott. Giuseppe . . . » 67,45 »
15 Di Giovanni Gaetano . . . . » 65,83 »
16 Salerno dott Riccardo . . . . » 64,38 »
17 Zaffarano dott Michele . . . » 64,32 »
18 Rabacchino dott Ferdinando . . » 62,11 »
19 Di Conza dott. Beniamino . . . » 61,56 »
20 Lo Sasso Copeti dott. Luigi . . » 56,69 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1959

Il Ministro: SEGNI

(1831)

PREFETTURA DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1957, n 32309, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami a un posto di ostetrica condotta, vacante in questa Provincia e precisamente al posto di ostetrica condotta del comune di Isola del Gran Sasso (condotta unica);

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti gli atti relativi ai lavori della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle partecipanti al concorso di cui in narrativa, risultate idonee:

1. Furia Anna Maria . . . . punti 51,595 su 100
2. Pompei Elisabetta . . . . . » 49 132 »
3. Urbani Anna Rubina . . . . » 48,704 »
4 Di Gaetano Giuseppina . . . . » 43,125 »
5. Dionisi Ennia . . . . . » 41,745 »
6 Rapagnani Italia . . . . . . » 39,118 »
7. Di Luca Anna Giuseppina . . . » 37 — »
8 Lattanzi Domenica . . . . . » 36,621 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all albo di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 29 gennaio 1959

Il prefetto: DI PANGRAZIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data odierna, n. 3428, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a un posto di ostetrica condotta, vacante in questa Provincia, di cui al bando 31 dicembre 1957, n 32309, e precisamente al posto di ostetrica condotta del comune di Isola del Gran Sasso (condotta unica);

Viste le domande delle candidate;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La seguente candidata, classificatasi prima nella graduatoria del concorso anzidetto, è dichiarata vincitrice del posto a fianco della stessa indicato:

Furia Anna Maria: Isola del Gran Sasso (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 29 gennaio 1959

Il prefetto. DI PANGRAZIO

(1789)

PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 9326 div. 3/1, del 31 dicembre 1957, relativo al concorso, per titoli ed esami, a due posti di medico condotto, vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1957;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa, relativa a trentadue concorrenti risultati idonei;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso a due posti di medico condotto, di cui alle premesse:

1. Caruti Armando . . . . punti 53,95
2. Prignacca Mario . . . . » 53,49
3. Paleari Giuseppe . . . . . » 51,92
4. Bulli Giancarlo . . . . . » 51,87
5. Fiasconaro Gregorio . . . . . » 51,47
6. Scotti Remo . . . . » 50,62
7. Mapelli Giovanni . . . . . . » 50,40
8. Fongo Giuseppe . . . . . . » 50,39
9. Pennati Ernesto . . . . . » 50,37
10. Negri Angelo . . . . . . » 50,08
11. Sacchi Giovanni . . . . » 49,59
12. Piazza Camillo . . . . . » 48,80
13. Costa Barbe Carlo » 47,02
14. Parziale Alfredo . . » 46,53
15. Pietrasanta Giuseppe . . . » 46,23
16. Facchetti Giacomo . . . . . . » 46,12
17. Ferrari Antonio . . . . . . » 45 —
18. Atropia Giuseppe . . . . » 44,75
19. Longhini Maurizio . . . » 44,35
20. Persicalli Manfredo . . . . . » 43,94
21. Pricca Elio . . . . . » 43,71
22. Gatti Giuseppe . . . . . » 43,47
23. Ferrario Remo . . . . » 43,30
24. Rabaioli Pietro . . . . » 42,48
25. Falorni Antonio . . . . . » 42,37
26. Persiani Cesare . . . . . . » 42,35
27. Viganò Sergio . . . . » 41,53
28. Della Sala Generoso . . . . . » 39,65
29. Rossini Brunone . . . . . . » 38,41
30. Bonazzola Giuseppe . . . . . » 37,03
31. Paduano Aspreno . . . » 36,70
32. Tenchini Ugo . » 36,10

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 18 marzo 1959

Il prefetto: VICARI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto di pari data n 1410 - div. 3ª, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso, per titoli ed esami a due posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1957, bandito con decreto prefettizio n 9326 del 31 dicembre 1957;

Viste le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso sopraindicato ed assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Caruti Armando: Albairate;
2) Prignacca Mario: Livraga

I sindaci dei Comuni sopraindicati sono incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte di competenza

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 18 marzo 1959

Il prefetto: VICARI

(1734)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n 222 del 14 gennaio 1959, con il quale il dott Cirillo Francesco è stato nominato ufficiale sanitario, in via di esperimento per un biennio, del comune di Monte Sant'Angelo

Vista la lettera raccomandata in data 14 marzo 1959, con la quale il dott Cirillo Francesco ha rinunciato alla nomina al posto di ufficiale sanitario di Monte Sant'Angelo,

Visto il proprio decreto n 222 del 14 gennaio 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Monte Sant'Angelo,

Viste le domande dei candidati e gli articoli 37 e 38 del testo unico leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Visto l art 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta

Il dott Potenza Matteo è nominato ufficiale sanitario, in via di esperimento per un biennio, del comune di Monte Sant'Angelo, ove dovrà assumere servizio entro 15 giorni dalla notifica del presente decreto da parte del Comune interessato.

Trascorso il biennio di esperimento, si provvederà alla nomina definitiva o alla dimissione del sanitario, ai sensi dell'art 37 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il dott Potenza Matteo, assunto in via di esperimento, dovrà prestare giuramento ai sensi dell'art 38 del sopra richiamato testo unico delle leggi sanitarie

Il sindaco di Monte Sant'Angelo è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, allo albo pretorio della prefettura di Foggia e del comune di Monte Sant'Angelo.

Foggia, addì 25 marzo 1959

Il medico provinciale: RAHELI

(1795)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C.